

L'intervista

Tiraboschi: ma tagliare non basta per fare un vero «Statuto dei lavori»

«**U**n'operazione più quantitativa che qualitativa, costruita a tavolino, poco condivisibile». Michele Tiraboschi, docente di diritto del lavoro all'Università di Modena e consulente del **ministro Sacconi**, è critico sul progetto di Ichino.

Professore, come giudica l'iniziativa del senatore Ichino e di altri giuslavoristi di predisporre un "testo unico" sintetico sul lavoro. È la strada giusta per arrivare finalmente a quello "Statuto dei lavori" che in molti, a partire da Marco Biagi, hanno più volte evocato come riforma necessaria?

L'idea di un "testo unico" sul lavoro, che garantisca una maggiore certezza e conoscibilità delle norme che regolano le relazioni di lavoro, è certamente positiva anche se non è affatto nuova. È l'idea su cui abbiamo lavorato con Marco Biagi, a fianco dell'allora ministro Tiziano Treu, nell'ottica di quello "Statuto dei lavori" che presentavamo proprio come un testo unico della legislazione del lavoro. E nella stessa prospettiva si è mosso, fin dalla passata legislatura il ministro **Maurizio Sacconi**, che ora ha avviato un processo di deregolamentazione e semplificazione della gestione documentale dei rapporti di lavoro in una necessaria battaglia contro il peso inutile di una regolazione di dettaglio che intralcia inutilmente il dinamismo e la vitalità delle imprese senza per questo dare maggiori tutele alle persone che lavorano.

L'iniziativa del testo unico è dunque utile? In particolare, la proposta Ichino è praticabile?

L'iniziativa di un testo unico è utile in funzione delle soluzioni concrete adottate su un piano tecnico e della loro concreta praticabilità. Quella di Ichino mi sembra una semplificazione formale e quantitativa, fatta cioè a "pe-

so", che è altra cosa da una semplificazione sostanziale e qualitativa. Una semplificazione diretta cioè a cambiare la cultura dei rapporti di lavoro in un'ottica partecipativa. Non basta eliminare un certo quantitativo di norme per semplificare i rapporti di lavoro. Emblematica, per gli addetti ai lavori, è la scelta di Ichino sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro relegata in un'unica quanto, a mio parere, irrealistica norma che non riflette la complessità di una problematica oggi, non a caso, già disciplinata in un testo unico. Quest'ultimo, da solo, conta più di 300 articoli di legge e svariati allegati tecnici.

I disegni di legge elaborati da Ichino non rappresentano solo una semplificazione, ma cambiano molti aspetti del mercato e del rapporto di lavoro: a cominciare dalla definizione di lavoratore subordinato e dipendente. Condividi queste nuove definizioni?

Da anni sostengo che la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato sia superata. Ma questo perché è superato un approccio che assegna tutele alle persone in funzione di mere qualificazioni astratte di legge. La proposta di Ichino si muove invece ancora in questa direzione là dove equipara il collaboratore autonomo al lavoratore subordinato. Una rigidità che le imprese e la Confindustria mai accetteranno.

Si cambia poi la regolazione di contratti a termine, part-time, ammortizzatori sociali e somministrazione. Entrando nel merito dei cambiamenti proposti, su quali è d'accordo e quali invece non condivide?

Anche qui, mi pare una deregolazione fatta solo sulla carta e, soprattutto a tavolino. Si tratta di materie che oggi sono regolate da dettagliate direttive comunitarie, che abbiamo

l'obbligo di recepire nel nostro Paese, e lo abbiamo fatto con altrettanto dettagliati e corposi avvisi comuni tra le parti sociali che non si possono certo cancellare con operazioni costruite a tavolino. Pensiamo poi al delicatissimo ruolo dei consulenti del lavoro e dei legali che vengono presentati, nella relazione di accompagnamento della bozza, come inutili intermediari che aumentano in modo parassitario i costi di transazione. Come se i rapporti umani e di lavoro che si creano nei contesti di produzione non fossero complessi e il contenzioso di lavoro fosse causato unicamente dalle leggi e non dai comportamenti concreti delle persone.

Un secondo disegno di legge interviene anche nell'annosa questione della titolarità a firmare i contratti e "risolve" il nodo dell'articolo 39 della Costituzione. Quella prospettata le sembra una strada giusta e praticabile?

Direi proprio di no, questa è materia di competenza delle parti sociali e stiamo ancora aspettando una loro risposta. Un impegno formale, in questa direzione, è previsto nei protocolli sulla riforma degli assetti contrattuali. Dobbiamo solo attendere le libere determinazioni delle parti sociali interessate.

Pensa che ci sia l'effettiva possibilità - anche politica - di mettere mano alla materia o si tratta in qualche modo di un progetto che non vedrà mai effettivamente la luce?

Il ministro **Maurizio Sacconi** ha recentemente annunciato il progetto di Statuto dei lavori, basato sui tre diritti fondamentali della sicurezza sul lavoro, della equa retribuzione e del diritto alla formazione. Il tutto in una logica partecipativa e cooperativa di relazioni industriali. È questa la direzione in cui lavoreremo nei prossimi quattro anni. (F.Ricc.)

da sapere

Ecco la definizione di lavoratore, secondo il progetto di semplificazione elaborato da Pietro Ichino.

Articolo 2094 Subordinazione e dipendenza

1. È prestatore di lavoro subordinato colui che si sia obbligato, dietro retribuzione, a svolgere per una azienda in modo continuativo una prestazione di lavoro personale soggetta al potere direttivo del creditore.

2. È dipendente da un'azienda il collaboratore subordinato, nonché il collaboratore autonomo continuativo, l'associato in partecipazione, o il socio lavoratore di società commerciale, che traggano più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo dal rapporto con l'azienda medesima, salvo che ricorra alternativamente uno dei seguenti requisiti:

a) la retribuzione lorda annua del collaboratore autonomo o dell'associato in partecipazione superi i 40.000 euro; tale limite si dimezza per i primi due anni di esercizio dell'attività professionale;

b) il collaboratore autonomo, l'associato in partecipazione o il socio lavoratore sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall'azienda.

3. Il criterio di qualificazione stabilito nel comma 2 si applica anche al rapporto di lavoro, ulteriore rispetto al rapporto sociale, tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro.

